

<b>Proponente:</b>	Liquidatore <i>(Direzione Centrale, Servizio)</i>	10/03/2020
		Atto n. 10
<b>Oggetto:</b>	Incarico per assistenza legale ed eventuale patrocinio in giudizio allo studio MDA Avvocati Associati d'Impresa – avv. Andrea Bortoluzzi – CIG ZB02C87427	
<b>Riferimenti a precedenti decreti :</b>		

## IL LIQUIDATORE

Ricordato che l'Assemblea dei Soci dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia con delibera n. 100 del 24 marzo 2015 ha approvato lo scioglimento della medesima a far data dal 1 aprile 2015 e contestualmente ha nominato il dott. Paolo Marchiori quale liquidatore;

vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 109 del 29 febbraio 2016 con la quale é stato approvato il decreto del liquidatore n. 3 del 18.02.2016, recante ad oggetto "Piano di liquidazione dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia", dove si prevedeva tra l'altro di dar corso al licenziamento collettivo del personale dipendente, ex artt. 4 e 24, co. 2, L. 223/91;

visto il termine finale attuale della procedura liquidatoria fissato, da ultimo (cfr. delibera n. 132 dell'assemblea dei consorziati), al 31.12.20

atteso che, a seguito del licenziamento collettivo di cui sopra, alcuni degli ex dipendenti di APT hanno presentato ricorso ex art. 1, commi 48 e ss. della L. n. 92/2012;

considerato che, a fronte dei predetti ricorsi, con determinazioni n. 50 del 07/09/2016 e n. 56 del 14/11/2016, APT di Venezia in liquidazione ha conferito apposito incarico per la difesa in giudizio allo Studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa e, in particolare all'avv. Andrea Bortoluzzi del foro di Venezia;

dato atto che, con sentenza n. 7/2020, pubbl. il 10/01/2020, e con sentenza n. 15/2020, pubbl. il 14/01/2020, il Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro, ha rigettato le domande dei ricorrenti e compensato tra le parti le spese di lite;

considerato che, a seguito dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, una parte dei dipendenti soccombenti ha presentato ricorso in appello (RG 121/2020 - C.I. dott. Dosi - Ud. 16/09/2020 h. 12.00), risulta necessario provvedere alla difesa dell'ente nel predetto giudizio, conferendo un nuovo incarico ad un legale di fiducia,

considerato inoltre che con determinazione n. 15 del 29/06/2017, APT di Venezia in liquidazione ha conferito apposito incarico per la redazione di un parere *pro veritate* in relazione alle domande svolte dai lavoratori con le diffide pervenute nel mese di giugno 2017, da cui emerge la necessità di valutare con un ulteriore parere *pro veritate* gli eventuali profili di responsabilità a carico di amministratori, revisori e dirigenti dell'ente, e comunque di porre in essere le eventuali azioni cautelari a tutela dell'interesse pubblico;

non disponendo l'Azienda, in primo luogo per lo stato di liquidazione in cui versa, di figure professionali idonee allo svolgimento di un siffatto incarico e visti:

- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 17, co. 1, lett. d), sui servizi legali "esclusi" dall'applicazione del codice dei contratti;
- le Linee guida A.N.AC. n. 12/2018, ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", secondo cui tra i servizi legali "esclusi" rientrano, tra gli altri, *"gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una lite già esistente, che possono svolgere solo i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza e, per lo Stato italiano, solo gli iscritti all'apposito albo circondariale"*, nonché *"i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale (ad es. per il rilascio di pareri legali), che possono essere svolti solo dai professionisti indicati al precedente punto"*;

tenuto conto che, con sentenza del 6 giugno 2019 (C 264/2018), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che le prestazioni di rappresentanza legale in giudizio e altre analoghe o simili si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basa sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato;

visto, per le parti a tutt'oggi ancora applicabili in quanto compatibili col contesto normativo successivo al d.lgs. n. 50/2016, il *"Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione a soggetti esterni all'Azienda "APT della Provincia di Venezia"*, approvato con delibera Cda 2 maggio 2008 n. 111 e s.m., e, in particolare, l'art. 10, commi b e c, sulla possibilità, per APT, di conferire incarichi senza procedura comparativa allorquando si tratti di prestazioni aventi il carattere dell'urgenza o dal contenuto particolare;

ritenuto, alla luce di quanto precede, di conferire in via diretta, un nuovo incarico allo studio MDA Avvocati Associati d'Impresa – avv. Andrea Bortoluzzi, considerato quanto segue:

- il nuovo incarico si pone come consequenziale/complementare ai precedenti, tenuto conto, tra l'altro, della assoluta particolarità/complessità della materia;
- i precedenti incarichi si sono conclusi con piena soddisfazione di APT per la prestazioni rese dal professionista;
- il vantaggio per l'azienda di continuare ad avvalersi dello stesso professionista risponde a logiche di efficienza ed efficacia per il migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- lo stesso ha presentato apposito preventivo-conferimento di incarico professionale, prevedendo un compenso di euro 11.000,00 (ampiamente al di sotto della soglia di euro 40.000,00, comunque non applicabile trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del codice dei contratti), oltre ad accessori di legge, di cui euro 5.000 (oltre ad accessori di legge) imputati per competenza all'esercizio 2020 e la differenza imputata all'esercizio 2021;



ritenuto congruo l'importo indicato nel citato preventivo dello studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa di Marghera – Avv. Andrea Bortoluzzi;

tutto ciò premesso,

### DECRETA

- 1) di conferire l'incarico *de quo*, alle condizioni di cui al preventivo succitato, a favore dello studio legale MDA Avvocati Associati d'Impresa – Avv. Andrea Bortoluzzi – Via delle Industrie, 19/c Palazzo Lybra - 30175 Marghera (Ve) P.Iva 03053520270, imputando la spesa sul Conto “403.0200 Prestazioni di terzi” o “61.01.05 Consulenze legali”.

IL LIQUIDATORE  
dott. Paolo Marchiori  
f.to in originale

Decreto:	Data:	
Note:		